

Spett.le Sindaco
del Comune di Cossignano
Solo via email

Relazione tecnica per la determinazione delle risultanze dei fabbisogni standard sulla base delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013

Ricordato che la tassa sui rifiuti (TARI) a norma dell'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è diretta a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; tanto che comma 654 prevede che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente": sulla base di tali principi il consiglio comunale delibera, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario che, a norma del comma 683, deve essere redatto dal soggetto che svolge il servizio di gestione dei rifiuti e deve essere approvato dal consiglio comunale stesso o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.

A decorrere dall'anno 2018, il comma 653 (la cui efficacia è stata prorogata fino al 2017) introduce un ulteriore elemento di cui i comuni devono tenere conto in aggiunta a quelli già ordinariamente utilizzati per il piano finanziario, dal momento che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654: il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti: in considerazione della circostanza che il 2019 è il secondo anno di applicazione di tale strumento – per cui può essere ritenuto un anno di transizione in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma – l'indicazione della legge deve essere letta in coordinamento con il complesso processo di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico su ciascun contribuente. È infatti fuor di dubbio che i comuni sono solo uno dei soggetti che partecipano al procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio, che vede la propria sede principale nel piano finanziario rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio. Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza **finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard** che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Pertanto sulla base delle Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 è stato determinato il relativo fabbisogno standard.

Annotazioni di carattere tecnico per la determinazione del fabbisogno standard, applicando anche la Nota di approfondimento IFEL del 16/2/2018 ad oggetto: "Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (co. 653 della legge n. 147 del 2013)"

- La metodologia di calcolo utilizzata è quella prevista dall'Allegato 2 delle Linee Guida
- I dati annuali inseriti nel calcolo sono quelli previsti dal PFT anno 2019: ovvero Tonnellate previste e % di RD prevista.
- Il dato inserito sui Km di distanza degli impianti è risultante dal calcolo medio ponderato delle distanze dai siti di destinazioni previsti sulle matrici di rifiuti previsti per l'anno 2019.
- I restanti dati inseriti nel modello sono quelli desunti dall'Allegato 1 e 3 delle Linee Guida.
- Il costo standard complessivo così determinato si riferisce al costo complessivo del servizio che il gestore applica al comune ed è pertanto comprensivo dell'iva ed anche dei costi di lavaggio, spazzamento etc.
- Il costo standard complessivo così determinato **NON RICOMPRENDE** invece la parte relativa a CARC e ai costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili, che sono anche menzionati dal comma 654-bis della legge n. 147 del 2013, con riferimento alle inesigibilità emergenti dalle precedenti versioni del tributo (Tares, Tia1, Tia2).
- Il fabbisogno standard determinato va confrontato con il costo del servizio previsto nel PFT Anno 2019, relativo al solo anno 2019 e quindi non necessariamente coincidente con il totale PFT, in quanto nel PFT potrebbero essere presenti fattori ulteriori in aumento o in diminuzione quali conguagli anno precedenti e altre componenti di costo e/o copertura.



Calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard

PFT ANNO 2019

Schema di cui Allegato 2 delle Linee Interpretative per l'applicazione del comma 653 art. 1 Legge N. 147/2013

Comune	Cossignano Prov. Ascoli Piceno ATO 5				
Regione	Marche				
Cluster da allegato 3	cluster 15				
Forma di gestione	Gestione diretta mediante PPP PicenAmbiente Spa				
Quantità di rifiuti prevista in tonnellata (N)	316				
	unita di misura	Coefficiente (A)	Valore medio (M)	Valore del comune (B)	Componente del fabbisogno
					A
Intercetta	-	294,64			294,6400
Regione (1)	-	-41,33		Marche	-41,3344
Cluster (2)	-	20,04		cluster 15	20,0400
Forme di gestione associata (3)	-	0,00			0,0000
					A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (4)</i>					
Impianti di compostaggio	n.	-2,146		1	-2,1460
Impianti digestione anaerobica	n.	-15,2017		0	0,0000
Impianti di trattamento meccanico biologico	n.	5,1652		1	5,1652
Discariche rifiuti non pericolosi per RU	n.	5,332		0	0,0000
<i>Costi dei fattori produttivi</i>					
Prezzo medio comunale della benzina (5)	Scostamento % della media	1,22	12,62	14,22	17,3470
					(B-M)*A
<i>Contesto domanda/offerta</i>					
Raccolta differenziata prevista (6)	%	1,15	55,50	75	22,0149
Distanza tra il comune e gli impianti (7)	KM	0,4124	32,34	92,66	24,8775
					A/N
<i>Economie/diseconomie di scala (coeff./N)</i>	coeff. in €/T di rifiuti	6.321,8439	315,5		20,0375
<i>Costo standard unitario (C)(9)</i>	€ per T				360,6418
Costo standard complessivo (D=N*C)(10)				€	113.782,49

COSTO DEL SERVIZIO PREVISTO DAL PIANO FINANZIARIO	PFT ANNO 2019	IVA COMPRESA	-19%	95.959,14
--	----------------------	---------------------	-------------	------------------

Conclusioni:

Il fabbisogno riferito al costo standard complessivo per il Comune di Cossignano (114 mila €) è del 19% superiore al costo effettivo del Comune di Cossignano (esclusa l'attività di spazzamento) e pertanto il comune di Cossignano non ha la necessità di valutare azioni correttive, ovviamente per quanto di propria competenza, tese a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard, che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati.

Distinti saluti

San Benedetto del Tronto; 15/2/2019


PICENAMBIENTE S.p.A.
Amministratore Delegato
Dr. Leonardo Collina

